

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 548

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato **COVELLI**

*Presentata il 9 ottobre 1963*

Modifica all'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46,  
recante nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Molto opportunamente la legge 15 febbraio 1958, n. 46 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 24 stesso mese), innovando le vecchie e superate norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato, ha provveduto a regolare una materia quanto mai complessa e delicata qual'è quella del trattamento di quiescenza ai dipendenti statali, i quali, dopo aver dedicato lunghi anni alla pubblica Amministrazione, lasciano il servizio e vengono collocati a riposo.

La legge è andata anche incontro alle legittime aspettative dei dipendenti statali per quanto concerne la reversibilità della pensione agli aventi diritto ed ai familiari bisognosi, conviventi a carico dell'impiegato o pensionato statale defunto.

Esiste però in detta legge una limitazione che, a nostro avviso, contrasta con il principio fondamentale del diritto acquisito e soprattutto con i precetti della Costituzione.

Infatti l'articolo 11 della predetta legge col penultimo capoverso stabilisce che: « In caso di decesso della moglie dipendente civile, o pensionata, *la pensione spetta al marito, quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie ed abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di età* ».

Tali condizioni limitative non sembrano giuste perché, a nostro parere, il diritto alla pensione diretta, e quindi a quella indiretta, sorge da un presupposto concreto qual'è quello dell'avvenuto versamento di una aliquota pari al 6 per cento in conto Tesoro, effettuato durante i lunghi anni di servizio, mediante ritenuta sull'ammontare dello stipendio, della paga o del salario.

Il Tesoro ha così trattenuto sugli assegni mensili ed introitato somme non indifferenti, destinate espressamente a provvedere — a suo tempo — al pagamento della pensione spettante al dipendente statale ed ai di lui superstiti.

Dette limitazioni contrastano poi con i precetti contenuti negli articoli 3, 37 e 38 della Costituzione della Repubblica, i quali affermano:

la eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge senza distinzione di sesso;

il diritto della donna lavoratrice alle stesse retribuzioni che spettano al lavoratore;

il diritto dei lavoratori (donne comprese) al trattamento di previdenza onde assicurare loro mezzi adeguati in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia.

Non si comprende dunque perché al vedovo della dipendente statale non debba spettare la pensione di reversibilità alle

stesse condizioni che il medesimo articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 prevede con i comma 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, per la vedova del dipendente o pensionato statale, e cioè senza le limitazioni previste dal penultimo comma.

La presente proposta di legge mira appunto ad eliminare una ingiusta sperequazione; epperò confido che gli onorevoli colleghi, nel loro innato senso di giustizia, non mancheranno di dare alla proposta stessa la loro unanime approvazione.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Il penultimo comma dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è modificato come segue:

« In caso di decesso della moglie dipendente civile, o pensionata, la pensione spetta al marito alle stesse condizioni previste dai precedenti commi per la vedova del dipendente statale ».